

DD. AA.CC. N.76 del 19.7.2005

OGGETTO: appalto lavori di riduzione impatto acustico da traffico e potenziamento verde pubblico in piazze ed aree cittadine. Presa d'atto mancato riscontro richiesta analisi prezzi ATI GEST. IM srl (capogruppo). Esclusione dalla gara.

IL FUNZIONARIO

Dell'U.O. APPALTI-CONTRATTI-ACQUISTI

In virtù dell'atto di delega del Capo Settore LL. PP. ai sensi del d. lgs. n.267/2000.

Premesso che

- Con deliberazione della Giunta Comunale n.22 in data 8.02.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riduzione impatto acustico da traffico e potenziamento verde pubblico in piazze ed aree cittadine dell'importo complessivo di €.1.292.000,00, redatto dall'arch. Cataldo Mastromauro e dall'ing. Saverio del Rosso, liberi professionisti da Molfetta;
- Con determinazione dirigenziale n.33 in data 08.03.2005 dell'U.O. Appalti veniva indetta asta pubblica per l'appalto dei lavori di che trattasi;
- La gara veniva esperita il giorno 05.04.2005, come da verbale agli atti, con pronuncia di aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'A.T.I. Lionetti Luigi e Balacco Antonio da Barletta con il ribasso percentuale del 23,422% sull'importo a base d'asta;
- Detto ribasso, seppur individuato con il criterio automatico di aggiudicazione di cui all'articolo 21 comma 1 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, appariva anormalmente basso;
- Il bando d'asta prevedeva la facoltà della Stazione Appaltante della "valutazione della congruità dell'offerta". Tutte le condizioni previste dal bando di gara sono state accettate e sottoscritte dall'ATI con la dichiarazione di partecipazione alla gara;
- In conseguenza, consultata la giurisprudenza amministrativa in materia (es. TAR Liguria sentenza 24 maggio 2003 n.676; Consiglio di Stato, sez. IV – 24 febbraio 2000 n.1007; Consiglio di Stato sez IV 10 febbraio 2000 n.707; TAR Trieste sentenza 1 febbraio 1999 n.38; Tar Milano sentenza 26 gennaio 1999 n.234; Tar Parma sentenza 30 dicembre 1998 n. 673) il Responsabile del procedimento dispose la verifica dell'analisi dei prezzi scaturita dall'applicazione del ribasso offerto ai prezzi unitari di progetto;
- A ciò si è provveduto con nota raccomandata in data 11.04.2005 prot. n. 16679
- Con riferimento alla richiesta la ditta capogruppo Lionetti ha fatto pervenire l'analisi dei prezzi;

- Detta analisi, valutata dal R.U.P. ing. Vincenzo Balducci, ha dimostrato che il ribasso offerto porta ad un importo contrattuale assolutamente non congruo e quindi ad un'offerta non ammissibile e di tanto è stata investita la ditta Lionetti con la nota raccomandata prot. n. 26515 del 08.06.2005;
- La procedura si concluse con la determinazione dirigenziale n.64 del 14 giugno 2005 dell'U. O. Appalti venne dichiarata l'esclusione dell'ATI LIONETTI + BALACCO dalla gara
- L'adozione di detta determinazione è stata comunicata all'ATI su detta con nota raccomandata n.27636 in data 15.06.2005, ricevuta in data 16.06.2005, rimasta priva di alcun riscontro;
- Si è provveduto a richiedere alla seconda ditta classificata in sede di gara, A.T.I. Calabrese Filippo + CR EDILIZIA SUD di Calabrese Giuseppe + Marasciuolo Angelo, l'analisi degli stessi prezzi richiesta all'ATI Lionetti e Balacco, ma a seguito di mancato riscontro anche l'ATI Calabrese Filippo (capogruppo) è stata dichiarata esclusa dalla gara con determinazione n. 75 in data 1 luglio 2005;
- L'adozione di detta determinazione è stata comunicata all'ATI su detta con nota raccomandata n. in data 01.07.2005;
- Si è provveduto a richiedere alla terza ditta classificata in sede di gara, A.T.I. GE.ST.IM. srl (capogruppo) l'analisi degli stessi prezzi richiesta alle altre partecipanti alla gara, giusta nota fax del 01 luglio 2005 prot. n. 31014, fissando termine perentorio di dieci giorni per il riscontro;
- Alla data odierna non risulta pervenuto alcun riscontro dalla ATI GE.ST.IM srl (capogruppo);

Tutto ciò premesso,

≈ preso atto delle risultanze di gara dalle quali si rileva che l'ATI GE.ST. IM. Srl era terza classificata nella procedura di gara de qua con il ribasso del 23,127%;

≈ preso atto che detta ATI non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di analisi dei prezzi per cui se ne può dichiarare l'esclusione dalla gara;

Visto il R.D. 23.5.24 n.827;

Vista la legge n.109/94 e ss. mm.

Visto il T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Dichiarare l'esclusione dell'ATI GE.ST.IM da Andria dalla gara per l'appalto dei lavori di riduzione dell'impatto acustico da traffico e potenziamento verde pubblico in piazze ed aree cittadine per mancato riscontro all'analisi dei prezzi richiesta da questo Comune in conseguenza della formulazione di un ribasso percentuale legittimamente sospettato di essere anormalmente basso rispetto alla prestazione e per l'effetto dichiarare la decadenza della stessa dalla posizione di terza classificata nella citata gara;
3. Dare atto, altresì, che responsabile del procedimento è l'ing. Vincenzo Balducci, Capo Settore LL.PP.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Segretario Generale, al Settore LL.PP., Settore Economico Finanziario, all'U.O. Appalti ed al responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali.